SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° - Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 novembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 260

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

PROVVEDIMENTO 18 settembre 2008.

Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante approvazione della ripartizione percentuale delle risorse finanziarie del FEP tra lo Stato e le regioni.

08A08702

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 261

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Provvedimenti recanti modificazioni di autorizzazione all'immissione in commercio, revoche su rinuncia e variazioni di tipo I e II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, relativi a taluni medicinali per uso umano.

Da 08A08505 a 08A08550

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2008.

Riordino della disciplina delle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»; art. 2, commi da 17 a 22;

Visto, in particolare, il comma 17, dell'art. 2 della citata legge finanziaria, così come modificato dall'art. 4-*bis*, comma 5, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il quale dispone che le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro il 30 settembre 2008, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione;

Visto il comma 21, del sopra richiamato art. 2, così come modificato dal comma 6 dell'art. 4-*bis* del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, in base al quale l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 17 è accertato, entro il 31 ottobre 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate;

Vista la nota n. 0004384 del 7 maggio 2008, con la quale il Ministero dell'interno ha comunicato che le quote del fondo ordinario, di cui all'art. 34, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, assegnate per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane di ciascuna regione ammonta a 5.782.508,59 euro per la regione Abruzzo,a 4.684.486,73 euro per la regione Basilicata,a 9.283.021,55 euro per la regione Calabria, a 8.908.817,85 euro per la regione Campania, a 4.914.764,77 euro per la regione Emilia Romagna, a 5.208.667,37 euro per la regione Liguria, a 13.037.511,38 euro per la regione Lombardia, a 3.969.014,63 euro per la regione Marche, a 2.924.741,48 euro per la regione Molise, a 10.831.501,69 euro per la regione Piemonte, a 5.709.843,59 euro per la regione Toscana e a 4.750.169,08 euro per la regione Umbria;

Vista la legge della regione Abruzzo 27 giugno 2008, n. 10, recante «Riordino delle comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;

Vista la legge della regione Basilicata 27 giugno 2008, n. 11, recante «Norme di riordino territoriale degli enti locali e delle funzioni intermedie anche in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008)» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;

Vista la legge della regione Calabria 10 luglio 2008, n. 20, recante «Riordino istituzionale delle comunità montane ai sensi dell'art. 2, commi 17 e 18, della legge n. 244/2007. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;

Vista la legge della regione Campania 30 settembre 2008, n. 12, recante «Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità montane» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;

Vista la legge della regione Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10, recante «Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;

Vista la legge della regione Liguria 4 luglio 2008, n. 24, recante «Disciplina di riordinino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni» e la relativa relazione tecnico- finanziaria;

Vista la legge della regione Lombardia 27 giugno 2008, n. 19, recante «Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni dei comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;

Vista la legge della regione Marche 1º luglio 2008, n. 18, recante «Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;

Vista la legge della regione Molise 27 giugno 2008, n. 19, recante «Riordino delle Comunità montane secondo i principi e le finalità di cui all'art. 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;

Vista la legge della regione Piemonte 1º luglio 2008, n. 19, recante «Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (testo unico delle leggi sulla montagna)» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;

Vista la legge della regione Toscana 26 giugno. 2008, n. 37, recante «Riordino delle Comunità montane» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;

Vista la legge della regione Umbria 12 giugno 2008, n. 10, recante «Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane in attuazione dei principi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) e ulteriori modificazioni alle leggi regionali 24 settembre 2003, n. 18, 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;

Vista la lettera dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2070/Varie/12379 del 27 ottobre 2008, di trasmissione della nota n. 0125447 della Ragioneria Generale dello Stato del 24 ottobre 2008 nella quale si evidenzia che dall'attività di verifica svolta è emerso il conseguimento dell'obiettivo minimo di riduzione di spesa da parte delle regioni che hanno legiferato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 17, della sopra richiamata legge finanziaria, la riduzione a regime della spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane deve consistere in un importo pari almeno ad un terzo del fondo ordinario suddetto e quindi corrispondente per ciascuna regione a: 1.927.502,86 euro per la regione Abruzzo, 1.561.495,58 euro per la regione Basilicata, 3.094.340,52 euro per la regione Calabria, 2.969.605,95 euro per la regione Campania, 1.638.254,92 euro per la regione Emilia Romagna, 1.736.222,46 euro per la regione Liguria, 4.345.837,13 euro per la regione Lombardia, 1.323.004,88 euro per la regione Marche, 974.913,83 euro per la regione Molise, 3.610.500,56 euro per la regione Piemonte, 1.903.281,20 euro per la regione Toscana e 1.583.389,69 euro per la regione Umbria;

Accertato che le leggi regionali adottate hanno conseguito il risparmio di spesa richiesta;

Tenuto conto che le regioni Lazio, Puglia e Veneto non hanno provveduto ad adottare, ai sensi dell'art. 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, così come modificato dall'art. 4-*bis*, comma 5, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, proprie leggi di riordino della disciplina delle comunità montane, nel termine ivi previsto;

Sentite le regioni interessate;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Umbria è accertata la riduzione a regime della spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane, ai sensi dell'art. 2, comma 21, per un importo pari ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle Comunità Montane presenti in ogni regione.

Art. 2.

Per le citate regioni Lazio, Puglia e Veneto si producono gli effetti del comma 20 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 19 novembre 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per i rapporti con le regioni
FITTO

08A08862

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Spena Maria Antonella, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Spena Maria Antonella, nata a Caracas il 27 febbraio 1974, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Psicologo», conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Psicologo»;

Preso atto che la richiedente ha conseguito: il titolo accademico di «Licenciado en Psicologia» presso l'«Universidad Central de Venezuela» il 19 giugno 1998 e il titolo di specializzazione «Desarrollo organizacional» presso l'«Universidad Catolica Andrei Bello» il 16 novembre 2001;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Collegio de Psicòlogos del Estrado Miranda», dal 14 agosto 2007;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 settembre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria, nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Spena Maria Antonella, nata a Caracas il 27 febbraio 1974, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Psicologi», sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 4 novembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A08871

PROVVEDIMENTO 20 giugno 2008.

Modifica del PDG 7 giugno 2007 di accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione della società CESD S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza pervenuta in data 10 giugno 2008, con la quale il dott. Gianluca Polidori, nato ad Arezzo il 21 aprile 1972, in qualità di legale rappresentante della società Cesd s.r.l., comunica il trasferimento di alcune delle sedi idonee allo svolgimento dell'attività didattica nelle città di Enna, Foligno e Milano;

Visto il PDG 7 giugno 2007 con il quale è stato disposto l'accreditamento della società CESD S.r.l., con sede legale in Roma, via del Tritone n. 169, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01818310516, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto che l'istante, nello specifico, comunica il trasferimento della sede di Enna, da via Castagna n. 3 in via Contrada Santa Lucia, Enna Bassa; il trasferimento della sede di Foligno da via Umberto I n. 92 in via Rutili n. 12; il trasferimento della sede di Milano da via Tiziano n. 32 in via Melzi D'Eril n. 34;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica del PDG 7 giugno 2007 con il quale è stato disposto l'accreditamento della società CESD S.r.l., con sede legale in Roma, via del Tritone n. 169, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01818310516, tra i soggetti e/o enti abilita,ti a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 limitatamente alla parte relativa alle sedi idonee allo svolgimento dell'attività di formazione.

Dalla data del presente provvedimento l'ubicazione delle sedi idonee allo svolgimento dell'attività di formazione deve essere modificato come segue:

sede di Enna, trasferita da via Castagna n. 3 in via Contrada Santa Lucia snc., Enna Bassa;

sede di Foligno, trasferita de via Umberto I n. 92 in via Rutili n. 12;

sede di Milano, trasferita da via Tiziano n. 32 in via a D'Eril n. 34.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 20 giugno 2008

p *Il direttore generale:* RETTURA

08A08805

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PROVVEDIMENTO 20 giugno 2008.

Modifica del PDG 25 ottobre 2007 di accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'ente pubblico non economico «Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del Tribunale di Napoli».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 12 giugno 2008, pervenuta in data 13 giugno 2008, con la quale il dott. Achille Coppola nato ad Aversa (Napoli) il 10 settembre 1957 in qualità di legale rappresentante dell'ente pubblico non economico «Ordine dei dottori commercialisti per la circoscrizione del Tribunale di Napoli», ha comunicato la variazione della denominazione sociale in «Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del Tribunale di Napoli»;

Visto il PDG 25 ottobre 2007, con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'ente pubblico non economico «Ordine dei dottori commercialisti per la circoscrizione del Tribunale di Napoli», con sede legale a Napoli, Piazza dei Martiri n. 30, codice fiscale n. 80048440632, tra i soggetti e/o Enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della Giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 ;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica del PDG 25 ottobre 2007 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'ente pubblico non economico «Ordine dei dottori commercialisti per la Circoscrizione del Tribunale di Napoli», con sede legale in Napoli, Piazza dei Martiri n. 30, codice fiscale n. 80048440632, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 limitatamente alla denominazione sociale che deve intendersi modificata in «Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del Tribunale di Napoli».

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 20 giugno 2008

p. Il direttore generale: RETTURA

08A08804

PROVVEDIMENTO 4 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Kharime Glasia De Oliveira Kharime, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Kharime Glasia De Oliveira Kharime, nata a Timoteo Minas Gerais (Brasile) il 14 settembre 1958, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di «Advogado» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Bachasrel em Direito», conseguito presso la «Faculdade de Direito Milton Campos» in data 5 giugno 2007 è inoltre in possesso del titolo accademico di «Licenciada em Letras»;

Considerato che l'istante è iscritta presso l'«Ordem dos Advogados do Brasil secao Minas Gerais» dal 1º settembre 2005 al 30 ottobre 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 20 giugno 2008 in cui si esprimeva parere favorevole;

Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense, nella conferenza dei servizi di cui sopra;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Visto l'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni che prevede la definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo;

Dichiara

che non sussistono motivi ostativi al rilascio alla sig.ra Kharime Glasia De Oliveira Kharime, nata a Timoteo Minas Gerais il 14 settembre 1958, cittadina brasiliana, del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di «avvocato» in Italia, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni.

La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta, dovrà essere presentata alla Questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia.

Successivamente al rilascio del permesso di soggiorno in Italia, la sig.ra Glasia De Oliveira Kharime, potrà richiedere a questo Ministero il rilascio del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale brasiliano di «Avvocato» ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 4 novembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A08872

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 novembre 2008.

Emissione, contingente e corso legale delle monte da € 2 di serie ordinaria celebrative del 10º anniversario dell'Unione Economica e Monetaria «UEM 1999 - 2009», millesimo 2009.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 974/98 del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 975/98 del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Visto il decreto ministeriale n. 506412 del 29 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da € 2 a circolazione ordinaria;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 29 settembre 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee in data 15 ottobre 2003, concernente una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete celebrative da € 2 destinate alla circolazione;

Visto il decreto ministeriale n. 121414 del 10 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, con il quale sono state modificate le caratteristiche artistiche del rovescio delle monete da € 2 a circolazione ordinaria a decorrere dal 1º gennaio 2008;

Vista la nota della Commissione europea del 22 settembre 2008, con la quale è stata bandita una gara tra le Zecche europee, per la produzione di 300 cofanetti contenenti le 16 monete da € 2 celebrative del 10º Anniversario dell'Unione Economica e Monetaria «UEM 1999 - 2009»;

Vista la nota del 10 novembre 2008 con la quale la Zecca austriaca, nel comunicare che il proprio istituto ha vinto la gara, ha richiesto l'acquisto, entro il 15 novembre 2008, di 300 monete da € 2 celebrative del 10º Anniversario dell'Unione Economica e Monetaria «UEM 1999 - 2009» da inserire, unitamente a quelle degli altri quindici Paesi dell'UEM, in appositi cofanetti;

Ritenuta l'opportunità di celebrare il 10º Anniversario dell'Unione Economica e Monetaria «UEM 1999 - 2009»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale delle monete da € 2 a circolazione ordinaria, millesimo 2009, celebrative del 10º Anniversario dell'Unione Economica e Monetaria «UEM 1999 - 2009», emesse ai sensi della suddetta raccomandazione, sono determinate come segue:

Sul dritto: Al centro della moneta è rappresentata una figura umana stilizzata il cui braccio sinistro si prolunga a formare il simbolo dell'euro. La sigla «ΓΣ» dell'artista greco appare sotto il simbolo dell'euro. In alto ad arco «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso ad arco l'acronimo dell'Unione Economica e Monetaria «UEM 1999 - 2009»; a destra «R». Intorno le dodici stelle dell'Unione europea.

Art. 2.

In attuazione della citata raccomandazione della Commissione europea del 29 settembre 2003, è autorizzata la coniazione delle monete da € 2 celebrative del 10º Anniversario dell'Unione Economica e Monetaria «UEM 1999 - 2009», per un contingente in valore nominale di € 4.000.000,00, pari a 2.000.000 di pezzi, in conformità alla descrizione artistica di cui all'art. 1 ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte della moneta, eseguite in conformità alla suddetta descrizione, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Art. 3.

Le monete da € 2 a circolazione ordinaria, celebrative del 10º Anniversario dell'Unione Economica e Monetaria «UEM 1999 - 2009» millesimo 2009 hanno corso legale dal 2 gennaio 2009.

Art. 4.

La Cassa speciale per le monete a debito dello Stato è autorizzata a consegnare a cauta custodia 300 esemplari delle suddette monete alla Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per la successiva consegna ad un rappresentante della Zecca austriaca o ad un suo delegato.

La Zecca austriaca, provvederà al pagamento del controvalore delle suddette 300 monete da € 2, pari ad € 600, alla Banca d'Italia mediante bonifico sul codice IBAN IT 60 F010 0003 2030 0000 0000 698 intestato alla Cassa generale della Banca d'Italia.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Roma, 18 novembre 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

08A08865

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 ottobre 2008.

Liquidazione coatta ammministrativa della cooperativa «Projecta Piccola soc. coop. a r.l.», in Nova Siri, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 ottobre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Projecta Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Nova Siri (Matera) (codice fiscale 00609370770), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -*terdecies* del codice civile e l'avv. Giuseppe Musacchio, nato a Vaglio Basilicata (Potenza) il 24 marzo 1965 domiciliato in Potenza, via A. Vespucci, n. 24 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08863

DECRETO 24 ottobre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Coop. La Mimosa confezioni - Società Cooperativa a r.l.», in liquidazione, in Montescaglioso, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sili enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 maggio 2006 e successivo accertamento in data 28 agosto 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Coop. La Mimosa confezioni - Società Cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Montescaglioso (Matera) (codice fiscale 00549160778), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Massimiliano Carnevale, nato a Chiaromonte (Potenza) il 10 luglio 1970 domiciliato in Francavilla s. S. (Potenza), via Elania, n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08864

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 novembre 2008.

Disposizioni per l'istallazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2008, di recepimento della direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, concernente l'installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 2005, di recepimento della direttiva 2003/97/CE, relativa all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta dei veicoli e dei veicoli muniti di tali dispositivi, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi;

Visto l'art. 1, comma 376 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Considerata la necessità di stabilire, in applicazione all'art. 3, comma 4, del citato decreto del Ministero dei trasporti 11 gennaio 2008, le disposizioni affinché sia garantita la conformità ai criteri di adeguamento dei veicoli commerciali già circolanti contenuti nel medesimo decreto 11 gennaio 2008 e di stabilire lo strumento con il quale possa essere dimostrato che i veicoli stessi siano stati sottoposti, con esito positivo, ad un controllo tecnico conforme alle prescrizioni dello stesso decreto 11 gennaio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano ai veicoli di categoria N2 ed N3 immatricolati a partire dal 1º gennaio 2000 la cui omologazione o l'approvazione in unico esemplare non è conforme al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/97/CE ovvero all'equivalente regolamento ECE/ONU 46*02.

2. Le presenti disposizioni non si applicano ai veicoli indicati all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Soluzioni tecniche di adeguamento

1. I costruttori dei veicoli o i costruttori degli specchi, quali dispositivi per la visione indiretta così come definiti dalla direttiva 2003/97/CE, anche attraverso i relativi legali rappresentanti, adottano le soluzioni tecniche per garantire la conformità dei veicoli ai criteri indicati all'art. 3, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008.

Art. 3.

Individuazione delle soluzioni tecniche adottate

1. Gli specchi di categoria IV e V utilizzati per adeguare i veicoli ai criteri indicati all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008, riportano i marchi di omologazione conformi all'appendice 5 della direttiva 2003/97/CE o all'equivalente regolamento ECE/ONU 46*02.

2. Le soluzioni tecniche di adeguamento, di cui al precedente art. 2, che prevedono la sostituzione della sola superficie riflettente degli specchi adeguandoli, in tal modo, ad altri già omologati, per lo stesso tipo di veicolo, conformemente alla direttiva 2003/97/CE o all'equivalente regolamento ECE/ONU 46*02, sono individuate attraverso marchio apposto sulla stessa superficie riflettente, indelebile e chiaramente leggibile anche dopo il montaggio sul veicolo, analogo al marchio completo di omologazione dei suddetti specchi già omologati.

3. Le soluzioni tecniche di adeguamento, di cui al precedente art. 2, che prevedono la sostituzione della sola superficie riflettente dello specchio e diverse da quelle indicate al comma 2, del presente articolo, sono individuate attraverso marchio apposto sulla superficie stessa, indelebile e chiaramente leggibile anche dopo il montaggio sul veicolo, riportante il simbolo della categoria dello specchio e gli estremi della direttiva 2007/38/CE.

4. Il marchio di cui al comma precedente deve essere apposto anche sulla superficie riflettente degli specchi supplementari per le soluzioni tecniche di adeguamento secondo i criteri indicati all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008.

Art. 4.

Approvazione delle soluzioni tecniche di adeguamento per tipo di veicolo

1. Le soluzioni tecniche di adeguamento per tipo di veicolo, di cui al precedente art. 3, sono approvate dai Centri Prova Autoveicoli, che redigono appositi verbali.

2. Copia dei verbali, di cui al comma precedente, è inviata alla Direzione generale per la Motorizzazione - Divisione 2.

3. La tariffa da applicare per l'operazione di approvazione di una soluzione tecnica di adeguamento adottata per tipo di veicolo è quella corrispondente alla voce tariffaria 6, della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Modalità per l'installazione delle soluzioni approvate per tipo di veicolo

1. I soggetti, di cui all'art. 2, che hanno ottenuto l'approvazione della soluzione tecnica di adeguamento, a norma del precedente art. 4, emettono per ogni tipo di veicolo la dichiarazione di approvazione secondo il modello riportato in allegato 1.

2. L'installazione sul singolo veicolo dei dispositivi rispondenti alle soluzioni tecniche approvate per tipo di veicolo è realizzata da officina autorizzata dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'officina esegue l'adeguamento del veicolo, per gli aspetti trattati dal presente decreto, in conformità alle prescrizioni della particolare soluzione tecnica approvata per tipo di veicolo ed emette la dichiarazione di installazione redatta secondo il modello riportato in allegato 2.

Art. 6.

Aggiornamento della carta di circolazione

1. I veicoli adeguati alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008, secondo le modalità indicate al precedente art. 5, sono soggetti a visita e prova, per l'aggiornamento della carta di circolazione, presso l'Ufficio Motorizzazione Civile, competente in relazione alla sede dell'officina che ha effettuato l'adeguamento.

2. La visita e prova, di cui al precedente comma, può essere effettuata in occasione della revisione annuale. In tal caso la tariffa vigente per l'operazione tecnica di revisione deve essere integrata con quella relativa al rilascio del duplicato della carta di circolazione.

3. Alla domanda di aggiornamento, di cui al comma precedente, devono essere allegati copia della dichiarazione di approvazione e la dichiarazione di installazione, indicate, rispettivamente, ai commi 1 e 3, dell'art. 5, del presente decreto.

4. L'Ufficio Motorizzazione civile, previo esito positivo della visita e prova, di cui al comma 1, del presente articolo, emette il duplicato della carta di circolazione con la seguente annotazione: «veicolo adeguato alle prescrizioni della direttiva 2007/38/CE».

Art. 7.

Approvazione delle soluzioni tecniche di adeguamento per singolo veicolo e relativo aggiornamento della carta di circolazione

1. Le soluzioni tecniche di adeguamento, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, possono essere adottate anche in riferimento a singoli veicoli; queste sono approvate dai Centri Prova Autoveicoli, che emettono apposito certificato di approvazione riportante l'annotazione «veicolo adeguato alle prescrizioni della direttiva 2007/38/CE».

2. La tariffa da applicare per l'operazione di approvazione di una soluzione tecnica di adeguamento adottata per singolo veicolo è quella corrispondente alla voce tariffaria 4, della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per i veicoli adeguati alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008, secondo le modalità indicate al comma 1, del presente articolo, l'aggiornamento della carta di circolazione è effettuata sulla base del certificato di approvazione indicato al medesimo comma 1.

Roma, 11 novembre 2008

Il capo Dipartimento: FUMERO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 1

Fac-simile dichiarazione di approvazione e autorizzazione all'installazione alla soluzione tecnica di adeguamento dei veicoli in circolazione ai criteri indicati all'art. 3, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008.

Il sottoscritto .... in qualità di .... del Costruttore ....

dichiara

ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, che per il tipo di veicolo .... è stata approvata, con verbale n°. .... del ...., la soluzione tecnica di adeguamento ai criteri indicati all'art. 3, del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008, concernente il recepimento della direttiva 2007/38/CE dell'11 luglio 2007, che prevede:

.... *(descrivere il tipo di soluzione tecnica)*

autorizza

l'officina .... con sede in .... all'adeguamento dei veicoli appartenenti al sopra specificato tipo, secondo le seguenti prescrizioni di montaggio:

................................(*riportare le prescrizioni di montaggio*)

data e firma [1]

[1] Se la firma del dichiarante non è depositata presso la Direzione Generale per la Motorizzazione deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento.

ALLEGATO 2

Fac-simile dichiarazione di installazione
della soluzione tecnica di adeguamento dei veicoli in circolazione ai criteri indicati all'art. 3, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008.

Il sottoscritto .... in qualità di ....
dell'officina ....iscritta al...........................

a norma e per gli effetti del DPR 445/2000 dichiara:

- di essere stato autorizzato da .... con la nota allegata in copia all'installazione dei dispositivi rispondenti alle soluzioni tecniche approvate di adeguamento dei veicoli in circolazione ai criteri indicati all'art. 3, del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008;
- di aver installato sul veicolo telaio n......... targa .... i suddetti dispostivi a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni indicate nella citata autorizzazione.

data e firma [2]

N.B.: allegare copia dell'autorizzazione all'installazione

[2] Se la firma del dichiarante non è depositata presso l'Ufficio Motorizzazione Civile deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento.

08A08867

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Rasa Erjon, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, lecondizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Rasa Erjon ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia dellaprofessione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007, presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dal sig. Rasa Erjon nato a Tirana (Albania) il giorno 9 novembre 1983 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Rasa Erjon è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08689

DECRETO 7 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Gjonaj Vladimir, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, lecondizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Gjonaj Vladimir ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere:

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2006, presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dal sig. Gjonaj Vladimir, nato a Mirdite (Albania) il giorno 17 novembre 1983 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Gjonaj Vladimir è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08681

DECRETO 7 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Dumba Gentian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, lecondizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la domanda con la quale il sig. Dumba Gentian ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere:

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze deiservizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2006, presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dal sig. Dumba Gentian, nato a Mat (Albania) il giorno 26 agosto 1983 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Dumba Gentian è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08682

DECRETO 7 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Corja Gjergj, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, lecondizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Corja Gjergj ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia dellaprofessione di infermiere:

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge pe ril riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007, presso la Facoltà di Infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dal sig. Corja Gjergj, nato a Diber (Albania) il giorno 11 aprile 1983 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Corja Gjergj è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08683

DECRETO 7 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Llane Ardian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, lecondizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Llane Ardian ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia dellaprofessione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007, presso l'Università «Eqrem Cabej» di Gjirokaster (Albania) dal sig. Llane Ardian, nato a Tropoje (Albania) il giorno 21 novembre 1983 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Llane Adrian è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08684

DECRETO 7 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Osmani Fiqirete, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, lecondizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Osmani Fiqirete ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere:

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007, presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dalla sig.ra Osmani Fiqirete, nata a Diber (Albania) il giorno 17 marzo 1985 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Osmani Fiqirete è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08685

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 7 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Cani Fatjon, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, lecondizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Cani Fatjon ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia dellaprofessione di infermiere:

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge peril riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007, presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dal sig. Cani Fatjon, nato a Shkoder (Albania) il giorno 4 marzo 1985 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Cani Fatjon è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08686

DECRETO 7 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Tarazhi Elton, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, lecondizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Tarazhi Elton ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia dellaprofessione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007, presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dal sig. Tarazhi Elton, nato a Lac (Albania) il giorno 1º settembre 1982 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Tarazhi Elton è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08687

DECRETO 7 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Nikaj Dritan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, lecondizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Nikaj Dritan ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia dellaprofessione di infermiere;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze deiservizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007, presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dal sig. Nikaj Dritan, nato a Mat (Albania) il giorno 26 agosto 1983 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Nikaj Dritan è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08688

DECRETO 7 novembre 2008.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori della società «Life Hospital S.p.a.». (Decreto n. 44420).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*quinquies* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista l'istanza presentata in data 15 luglio 2008 dal curatore fallimentare della Life Hospital S.p.a., con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 3, della legge 223/91, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 22 maggio 2008;

Visto il decreto direttoriale n. 43940 del 29 luglio 2008;

Visto l'accordo intervenuto presso la Regione Lazio in data 23 ottobre 2008, con il quale, a rettifica del precedente accordo del 30 giugno 2008, è stato concordato il ricorso alla CIGS in deroga ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata in data 3 novembre 2008, dalla Life Hospital S.p.a., per un numero massimo di 62 unità, per il periodo dal 22 maggio 2008 al 31 dicembre 2008;

Visto il decreto interministeriale n. 43297, del 9 aprile 2008, con il quale sono state attribuite alle Regioni le risorse necessarie per la concessione o la proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, in favore dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi occupazionali a rilevanza regionale;

Visto in particolare l'art. 1, del decreto n. 43297, del 9 aprile 2008, con cui sono stati attribuiti alla Regione Lazio 14 milioni di euro;

Visto l'*addendum* del 29 luglio 2008, stipulato tra il Sottosegretario al lavoro *pro tempore* e l'assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio *pro tempore*, in cui si è convenuto di integrare le risorse finanziarie già destinate alla regione Lazio nella misura di 14 milioni di euro, di ulteriori 3 milioni di euro, comprensive delle risorse che la Regione riterrà di finalizzare agli interventi del settore della Sanità privata, previa verifica dell'esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni;

Visto il decreto, attualmente alla controfirma del Ministro dell'economia, con il quale le risorse finanziarie destinate alla regione Lazio, per la concessione o la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga, sono state incrementate di 3 milioni di euro, comprensive delle risorse che la regione riterrà di finalizzare agli interventi del settore della Sanità privata, previa verifica dell'esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Per quanto esposto in premessa il decreto direttoriale n. 43940 del 29 luglio 2008 è annullato.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, per il periodo dal 22 maggio 2008 al 21 maggio 2009, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 23 ottobre 2008, in favore di un numero massimo di 62 dipendenti della società «Life Hospital S.p.a.», per le unità di Roma.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.230.323,04.

Pagamento diretto: si.

Art. 3.

L'onere complessivo pari ad euro 1.230.323,04, graverà sulle risorse assegnate alla regione Lazio tramite:

decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, con il quale sono state attribuite alle Regioni le risorse necessarie per la concessione o la proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, in favore dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi occupazionali a rilevanza regionale;

decreto interministeriale, attualmente alla controfirma del Ministro dell'economia, con il quale sono state integrate le risorse finanziarie assegnate alla regione Lazio, ai fini della concessione o la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga, così come concordato nell'*addendum* del 29 luglio 2008.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 3 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2008

Il direttore generale: MANCINI

08A08869

DECRETO 10 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Blagica Georgieva, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I, ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, II, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 22 ottobre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Blagica Georgieva coniugata Krstova nata a Kočani (Macedonia) il giorno 28 novembre 1977, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «МагистЬр лекар» rilasciato in data 13 novembre 2002 con il n. 9638 dalla facoltà di medicina di Sofia - Bulgaria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «МагистЬр лекар» rilasciato dalla facoltà di medicina di Sofia - Bulgaria, in data 13 novembre 2002 con il n. 9638 alla sig.ra Blagica Georgieva coniugata Krstova, nata a Kočani (Macedonia) il giorno 28 novembre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

La sig.ra Blagica Georgieva coniugata Krstova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08691

DECRETO 10 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Jelena Dilendorfa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I, ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 14 aprile 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Jelena Dilendorfa nata a Sigulda (Lettonia) il giorno 10 luglio 1978, di cittadinanza lettone, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Veselības zinātņu maģistra grādu farmācijā» rilasciato in data 21 giugno 2007 con il n. 3571 dalla Latvijas Universitāte Riga - Lettonia al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Veselības zinātņu maģistra grādu farmācijā» rilasciato dalla Latvijas Universitāte Riga - Lettonia, in data 21 giugno 2007 con il n. 3571 alla sig.ra Jelena Dilendorfa, nata a Sigulda (Lettonia) il giorno 10 luglio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Jelena Dilendorfa, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero dell'avventuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08690

DECRETO 10 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Costica Gurea, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista di ortopedia e traumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I, ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 17 settembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Costica Gurea nato a Tulnici (Romania) il giorno 25 dicembre 1959, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Medic specialist in specialitatea ortopedie-traumatologie» conseguito in data 25 marzo 2004, presso la Ministerul Sărătății - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista di ortopedia e traumatologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Medic specialist in specialitatea ortopedie-traumatologie» conseguito presso la Ministerul Sărătății - Romania, in data 25 marzo 2004 dal sig. Costica Gurea, nato a Tuinici (Romania) il giorno 25 dicembre 1959, è riconosciuto quale titolo di medico specialista di ortopedia e traumatologia.

Art. 2.

Il sig. Costica Gurea, in possesso della laurea in medicina e chirurgia, conseguita in Italia in data 29 luglio 2002, e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, conseguito nel giugno 2003 presso l'Università degli studi di Milano, previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

L'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri provvede ad accertare, ai fini di detta iscrizione, il possesso da parte dell'interessato delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione.

L'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri provvede, altresì, agli adempimenti di competenza per quanto attiene al titolo di specialista in ortopedia e traumatologia e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta iscrizione come medico e la successiva annotazione come medico specialista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08692

DECRETO 10 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Jolanta Savickaité, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 13 febbraio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Jolanta Savickaité, nata a Lietuva (Lituania) il giorno 7 novembre 1977, di cittadinanza lituana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytoio profesine kvalifikacija» e «Medicinos gydytojo», rilasciato in data 25 giugno 2003, con il n. 5830 dalla Kauno Medicinos Universitetas - Lituania - al fine dell'esercizio, in Italia della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytoio profesine kvalifikacija» e «Medicinos gydytojo» rilasciato dalla Kauno Medicinos Universitetas - Lituania - in data 25 giugno 2003, con il n. 5830 alla sig.ra Jolanta Savickaité, nata a Lietuva (Lituania) il giorno 7 novembre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

La sig.ra Jolanta Savickaité è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 10 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08693

DECRETO 10 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Simona Malferà, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista di anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 22 aprile 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Simona Malfeará, nata a Pomigliano D'Arco (Napoli) (Italia) il giorno 16 novembre 1965, di cittadinanza slovena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Potrdilo o opravljenem specialisticnem izpitu Anesteziologije in reanimatologije» conseguito in data 23 giugno 2006 presso la Zdravniska zbornica Slovenije - Slovenia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista di anestesia e rianimazione;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Potrdilo o opravljenem specialisticnem izpitu Anesteziologije in reanimatologije» conseguito presso la Zdravniska zbornica Slovenije - Slovenia, in data 23 giugno 2006 dalla sig.ra Simona Malferà, nata a Pomigliano D'Arco (Napoli) (Italia) il giorno 16 novembre 1965, è riconosciuto quale titolo di medico specialista di anestesia e rianimazione.

Art. 2.

La sig.ra Simona Malferà già iscritta all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Napoli è, pertanto, autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia e rianimazione previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08694

DECRETO 10 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Oana Brezoescu, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed i particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabili ento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione:,

Vista l'istanza del 5 dicembre 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Oana Brezoescu, nata a Constanta (Romania) il giorno 3 settembre 1972, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma del Licenta de Doctor-medic in profilul Medicina specializarea Medicina Generalà» rilasciato in data 24 agosto 1998, con il n. 413 dalla Universitatea de Medicina di Farmacie «Carol Davila» Bucaresti - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive moditìcazioni.

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma del Licentà de Doctor-medic in profilul Medicinà specializarea Medicinà Generalà» rilasciato dalla Universitatea de Medicinà di Farmacie «Carol Davila» Bucaresti - Romania, in data 24 agosto 1998 con il n. 413 alla sig.ra Oana Brezoescu, nata a Constanta (Romania) il giorno 3 settembre 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico;

Art. 2.

La sig.ra Oana Brezoescu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 10 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08695

DECRETO 10 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Sven Neynaber, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I, ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 18 settembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Sven Neynaber, nato a Eutin (Germania) il giorno 26 luglio 1971, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Zeugnis über die Ärztliche Prüfung conseguito in data 30 aprile 2001 presso la Ludwig-Maximilians-Universität München di Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 18 settembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Sven Neynaber, nato a Eutin (Germania) il giorno 26 luglio 1971, di cittadinanza tedesca, ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Facharzt für Haut und geschlechtskrankheiten conseguito in data 28 marzo 2007 presso Bayerische Landesärztekammer - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista di dermatologia e venerologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Zeugnis über die Ärztliche Prüfung conseguito in data 30 aprile 2001 presso la Ludwig-Maximilians-Universität München di Germania al sig. Sven Neynaber, nato a Eutin (Germania) il giorno 26 luglio 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Sven Neynaber è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di Facharzt für Haut und geschlechtskrankheiten conseguito presso Bayerische Landesärztekammer - Germania, in data 28 marzo 2007 dal sig. Sven Neynaber, nato a Eutin (Germania) il giorno 26 luglio 1971, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in dermatologia e venerologia.

Art. 4.

Il sig. Sven Neynaber, successivamente all'iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2 è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in dermatologia e venerologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08696

DECRETO 10 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Zornitsa Lazova Slavchova, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I, ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 19 febbraio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Zornitsa Lazova Slavchova, nata a Kyustendil (Bulgaria) il giorno 30 settembre 1962, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Стоматлог» rilasciato in data 24 luglio 1986 con il n. 34654 dall'Istituto superiore di medicina di Sofia - Bulgaria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Стоматлог» rilasciato dall'Istituto superiore di medicina di Sofia - Bulgaria, in data 24 luglio 1986 con il n. 34654 alla sig.ra Zornitsa Lazova Slavchova, nata a Kyustendil (Bulgaria) il giorno 30 settembre 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

La sig.ra Zornitsa Lazova Slavchova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08697

DECRETO 10 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Markus Andreas Hahn, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I, ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 2 luglio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Markus Andreas Hahn, nato a Düsseldorf (Germania) il giorno 2 novembre 1965, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Zeugnis über die Ärztliche Prüfung conseguito in data 17 maggio 1993, presso la Landesversorgungsamt Nordrhein-Westfalen di Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 2 luglio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Markus Andreas Hahn, nato a Düsseldorf (Germania) il giorno 2 novembre 1965, di cittadinanza tedesca, ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Öron-,Näs-och Halssjukdomar conseguito in data 29 giugno 2005, presso Socialstyrelsen - Svezia, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista di otorinolaringoiatria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Zeugnis über die Ärztliche Prüfung, conseguito in data 17 maggio 1993, presso la Landesversorgungsamt Nordrhein-Westfalen di Germania dal sig. Markus Andreas Hahn, nato a Düsseldorf (Germania) il giorno 2 novembre 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Markus Andreas Hahn, è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine pofessionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di Öron-,Näs-och Halssjukdomar, conseguito presso Socialstyrelsen - Svezia - in data 29 giugno 2005 dal sig. Markus Andreas Hahn, nato a Düsseldorf (Germania) il giorno 2 novembre 1965, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in otorinolaringoiatria.

Art. 4.

Il sig. Markus Andreas Hahn, successivamente all'iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2 è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in otorinolaringoiatria previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08698

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 13 novembre 2008.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Ocean Airlines S.p.a. (Decreto n. 44421).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 10 luglio 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Ocean Airlines S.p.a. in liquidazione, nonché delle OO.SS., con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 9 maggio 2008, in favore di un numero massimo di 97 unità, dipendenti dalla società di cui trattasi ed impiegati nella sede di Montichiari (Brescia);

Visto il decreto n. 44105 del 9 settembre 2008 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il primo semestre, dal 9 maggio 2008 all'8 novembre 2008, in favore del personale dipendente della società Ocean Airlines S.p.a.;

Vista l'istanza presentata in data 30 ottobre 2008, con la quale la società Ocean Airlines S.p.a. in liquidazione, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 9 novembre 2008 all'8 maggio 2009, in favore di 70 lavoratori dipendenti della sede di Montichiari (Brescia);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 9 novembre 2008 al-l'8 maggio 2009, in favore di 70 lavoratori dipendenti dalla società Ocean Airlines S.p.a. in liquidazione, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 10 luglio 2008, in favore di 70 lavoratori dipendenti della società Ocean Airlines S.p.a. in liquidazione, unità in Montichiari (Brescia), per il periodo dal 9 novembre 2008 all'8 maggio 2009.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

La società Ocean Airlines S.p.a. in liquidazione è tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
VIESPOLI

08A08802

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 ottobre 2008.

Modificazione del decreto 6 ottobre 2004, relativo a progetti già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Visto il decreto direttoriale n. 1227/Ric. del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 2004, con il quale il progetto di ricerca n. 7/3, dal titolo «HARWEST - HARdWare and software co-dEsign for computing sySTems» è stato ammesso alla agevolazione di cui al richiamato art. 11, nella forma del contributo nella spesa pari a € 306.675,00;

Vista la nota, pervenuta al MIUR il 17 gennaio 2008, prot. 341, da parte della società costituita Ylichron S.r.l., con la quale viene richiesto il riconoscimento dell'ulteriore agevolazione del 10% per le dimensioni di PMI, come previsto dall'art. 11 del decreto ministeriale 593/2000, comma 14, lettera *c)*;

Vista la nota, pervenuta al MIUR in data 6 ottobre 2008, n. 8519 da parte della Prominvestment S.p.A., che attesta la effettiva sussistenza del requisito di PMI della sopra citata Società;

Visto il D.D. n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2006;

Decreta:

Art. 1.

Al seguente progetto di ricerca, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

progetto n. 7/3;

titolo: «HARWEST - HARdWare and software co-dEsign for computing sySTems»;

società: Ylichron S.r.l. - Roma.

Rispetto a quanto decretato in data 6 ottobre 2004:

viene riconosciuta la maggiorazione del 10% per le dimensioni di PMI nella misura del 60% sulla ricerca industriale per i costi sostenuti in zona non eleggibile, pari a € 318.420,00 e del 35% sullo sviluppo sperimentale per i costi sostenuti in zona non eleggibile, pari a € 57.855,00.

Art. 2.

Conseguentemente la somma impegnata all'art. 3 del D.D. n. 1227/Ric. del 6 ottobre 2004, relativa alla misura dell'intervento, risulta modificata in € 376.275,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A08868

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'Agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1º marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota n. 14627 del 10 novembre 2008 dell'Ufficio provinciale di Ferrara con la quale è stato comunicato che causa sciopero indetto dalla CGIL si è verificata una parziale interruzione del servizio in data 7 novembre 2008;

Visto il benestare n. 13 (prot. 768) del 13 novembre 2008 dell'Ufficio del Garante del contribuente sul parziale funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ferrara;

Determina:

È accertato il parziale mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ferrara causa sciopero nel giorno 7 novembre 2008.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 14 novembre 2008

Il direttore regionale: ROSSI

08A08801

PROVVEDIMENTO 17 novembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota protocollo n. 18973 del 28 ottobre 2008 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 16 ottobre 2008, limitatamente ai servizi catastali di via Marsala n. 25;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Brescia, è dipeso da un'avaria del sistema informatico territorio web tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota protocollo n. 1978 in data 5 novembre 2008, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Brescia, il giorno 16 ottobre 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 novembre 2008

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

08A08861

PROVVEDIMENTO 19 novembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi pubblicità immobiliare di Tortona e Novi Ligure.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Alessandria in data 12 novembre 2008, protocollo n. 15155/2008, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare di Tortona e Novi Ligure;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa della giornata di sciopero organizzata dalle OO.SS. R.D.B. CUB;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Richiesto il parere dell'Ufficio del Garante del contribuente con nota protocollo n. 12280/08 del 12 novembre 2008;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dei sottoindicati uffici come segue:

il giorno 17 ottobre 2008, regione Piemonte: ufficio provinciale di Alessandria - Servizi di pubblicità immobiliare di Tortona e Novi Ligure.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 19 novembre 2008

Il direttore regionale: ORSINI

08A08845

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 14 novembre 2008.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ubidex 50 mg capsule».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominata AIFA;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze datato 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2005;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in particolare l'art. 141;

Vista la domanda di rinnovo all'autorizzazione in commercio per la specialità UBIDEX 50 mg cps presentata dalla Azienda OFF (Officina Farmaceutica Fiorentina s.r.l.) con sede legale in Viareggio, quartiere Varignano 12/13/14, codice fiscale 01187770464 e pervenuta all'AIFA (prot. 0128862 - 17 dicembre 2007);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il provvedimento AIFA UAO/43026/P/I.5.i.a.7.3 del 23 aprile 2008 in cui veniva disposto il ritiro su tutto il territorio nazionale della suddetta specialità, in quanto la ditta OFF operava in assenza di autorizzazione alla produzione;

Vista la lettera di diniego al rinnovo inviata a codesta Azienda dall'Ufficio di farmacovigilanza (prot. AIFA/VI - 53699/P - 26 maggio 2008) in cui si comunica che il rinnovo all'AIC della specialità medicinale in oggetto non può essere rilasciato in quanto la domanda di rinnovo manca di una valida autorizzazione alla produzione dell'Officina farmaceutica fiorentina rilasciata da parte dell'AIFA;

Visto il parere della sottocommissione di farmacovigilanza nella seduta del 9 giugno 2008 che concorda sul diniego alla domanda di rinnovo;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica dell'AIFA nella seduta del 10-11 giugno 2008 che ratifica il parere della sottocommissione di farmacovigilanza;

Vista la lettera pervenuta da codesta Azienda al-l'Ufficio di farmacovigilanza (prot. 0067137 - 26/06/2008) in cui si chiede di riconsiderare nuovamente la richiesta di rinnovo dell'AIC del medicinale in oggetto, revocando il diniego alla domanda di rinnovo;

Vista la lettera (prot. AIFA/VI - 78476/P del 25/7/2008) inviata dall'Ufficio di farmacovigilanza a codesta azienda in cui vengono concessi sessanta giorni per la presentazione della documentazione mancante e tutte le domande di variazione necessarie all'aggiornamento del dossier ed in cui viene intimato che, decorso tale termine l'autorizzazione al commercio del medicinale in oggetto sarebbe stata revocata;

Vista la comunicazione, pervenuta da codesta azienda all'Ufficio di farmacovigilanza attraverso posta elettronica in data 22 settembre 2008, e ribadita con nota del 23 settembre 2008 ricevuta il 1º ottobre 2008 (prot. 0099460), in cui si fa presente che codesta azienda alla data non è ancora in grado di poter presentare la documentazione completa al fine di richiedere la variazione del sito produttivo all'Ufficio AIFA competente, e quindi di rispondere compiutamente alla lettera AIFA del 25 luglio 2008 entro il termine indicato;

Visto che il comma 3 dell'art. 141 del decreto legislativo n. 219/2006 sancisce che l'autorizzazione è revocata qualora vengano meno i requisiti previsti dall'art. 8 del medesimo decreto legislativo; l'art. 8 al punto *p)* reca, infatti, espressa menzione dell'obbligo del possesso da parte del titolare di "idoneo documento dal quale risulta che il produttore ha ottenuto nel proprio paese l'autorizzazione a produrre medicinali";

Vista la nota dell'AIFA (prot. AIFA/VI- P/102627 del 10 ottobre 2008) in cui è stata contestata formalmente a codesta Azienda la violazione dell'art. 141 comma 3 del decreto legislativo n. 219/2006;

Considerato che, trascorso il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla notifica della suddetta contestazione (15 ottobre 2008), sono pervenute all'AIFA osservazioni da parte di codesta Azienda oltre il lasso di tempo concesso (30 ottobre 2008);

Esaminata la documentazione spedita dall'Azienda in data 31 ottobre 2008, in risposta alla nota sopra citata del 25 luglio 2008;

Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto l'azienda Officina farmaceutica fiorentina, a tutt'oggi non è in grado di esibire un documento in cui si attesti l'autorizzazione a produrre da parte di un'officina di prodotto finito da questa individuata, né tanto meno risulta presentata, in data utile all'ufficio competente, una richiesta di variazione per la sostituzione dell'officina di produzione revocata;

Considerato che l'azienda Officina farmaceutica fiorentina non ha fornito nella documentazione inviata agli atti alcun riferimento alla certificazione GMP del produttore della sostanza attiva, né alcuna dichiarazione a firma della Qualified Person attestante la conformità alle Good Manufacturing Practice secondo quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo n. 219/2006;

Considerato che l'azienda Officina farmaceutica fiorentina non ha fornito il piano di variazioni per l'aggiornamento del dossier di autorizzazione del medicinale resesi necessarie a seguito dei progressi scientifici e tecnici nei metodi di produzione e di controllo, in base a quanto previsto dall'art. 34 del decreto legislativo n. 219/2006, né tantomeno quelle relative a tutti gli aspetti attinenti alla qualità, alla sicurezza e all'efficacia necessarie per l'aggiornamento del dossier ai fini del rinnovo come previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 219/2006;

Considerato che l'azienda Officina farmaceutica fiorentina ha fornito un report di Post Marketing Experience limitato ad una verifica triennale (2005-2008) piuttosto che quinquennale come richiesto;

Ritenuto, a tutela della salute pubblica, necessario ed urgente provvedere alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale UBIDEX 50 mg cps, che non può venire rinnovata in assenza del necessario presupposto della valida autorizzazione alla produzione;

Determina:

Art. 1.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Ubidex 50 mg cps A.I.C. n. 027408 è revocata (ai sensi dell'art 141, comma 3 decreto legislativo n. 219/2006) in quanto il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non possiede un idoneo documento dal quale risulta che il produttore ha ottenuto nel proprio paese l'autorizzazione a produrre medicinali.

Art. 2.

Avverso il presente provvedimento di revoca può essere opposta opposizione ai sensi dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 219/2006, e successive modificazioni ed integrazioni citato nelle premesse.

Art. 3.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificata in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 novembre 2008

Il dirigente: VENEGONI

08A08803

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguioto indicati vengono annullati perchè oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
873614	000	059
873615	000	059
873616	000	059
873617	000	059
873618	000	059
873619	000	059
873620	000	059
873621	000	059
873646	000	059
873647	000	059
873648	000	059
873649	000	059
873650	000	059
873651	000	059
873652	000	059
646094	000	059
646095	000	059
646096	000	059
646097	000	059
646098	000	059
646099	000	059
646100	000	059
477450	000	059
477451	000	059
477452	000	059
477453	000	059
477454	000	059
477455	000	059
477456	000	059
477457	000	059
477458	000	059
477460	000	059

Dal blocchetto Numero	al blocchetto numero	numerazione
599466	599474	000-059
599891	599910	000-059
599912	599915	000-059
599925	599945	000-059
599825	599890	000-059

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"COLPO VINCENTE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
3909886	000	029
3909887	000	029
3909888	000	029
3909889	000	029
3909890	000	029
3909891	000	029
3909900	000	029
3909901	000	029
3817100	000	029
3817101	000	029
3817102	000	029
3817103	000	029
3817104	000	029
3817105	000	029
3817106	000	029
3765118	000	029
3765119	000	029
3765120	000	029
3823714	000	029
3823715	000	029
3823716	000	029
3823717	000	029
3823718	000	029
3823724	000	029
3823725	000	029
3823726	000	029
3823727	000	029
3823728	000	029
3823729	000	029
3823730	000	029
3823731	000	029
3823732	000	029
3823733	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MEGAMILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
3830614	000	029
3830615	000	029
3830616	000	029
3030617	000	029
3030619	000	029
3866190	000	029
3866191	000	029
3866192	000	029

3866193	000	029
4036005	000	029
4036027	000	029
4036028	000	029
4036029	000	029
4036036	000	029
4036037	000	029
4036038	000	029
4036039	000	029
3914764	000	029
3914765	000	029
3914766	000	029
3914767	000	029
3914769	000	029
3914770	000	029
3914772	000	029
3914773	000	029
3914775	000	029
3914776	000	029
3914777	000	029
3914778	000	029
3914779	000	029
3914781	000	029
3915214	000	029
3915215	000	029
3915216	000	029
3915217	000	029
3915224	000	029
3915225	000	029
3915226	000	029
3915237	000	029
3915238	000	029
3915239	000	029
3915240	000	029
3915241	000	029
3915242	000	029
3915243	000	029
3915244	000	029
3915245	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "INDIANA JONES"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
524350	000	099
524351	000	099
524368	000	099
524369	000	099
524387	000	099
524388	000	099

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MILIONI DI MILIONI"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2119911	000	059
2119912	000	059
2139877	000	059
2139878	000	059
2139879	000	059
2101695	000	059
2124690	000	059
2124691	000	059
2124692	000	059
2124693	000	059
2124694	000	059
2124695	000	059
2124696	000	059
2124697	000	059
2124698	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"NUOVO BATTI IL BANCO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2929527	000	149
2929528	000	149
2876766	000	149
2876767	000	149
2876768	000	149
2876769	000	149
2876770	000	149
2876771	000	149
2876772	000	149
2876791	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"LA FORTUNA GIRA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1192398	000	149
1192399	000	149
1192400	000	149
1192401	000	149
1192402	000	149

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "AFFARI TUOI"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1287128	000	099
1287129	000	099
1287130	000	099
1287131	000	099
1287132	000	099
1287133	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "OROSCOPO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
876041	000	149
876059	000	149
876060	000	149
876061	000	149
876062	000	149
874763	000	149
905203	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SETTE E MEZZO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
4903646	000	299
4903685	000	299
4862370	000	299
4862371	000	299
4862372	000	299
4862388	000	299
4862389	000	299
4862390	000	299
4862386	000	299
4862387	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MONTAGNA D'ORO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
815761	000	149
815762	000	149
815763	000	149

815764	000	149
815765	000	149
1007594	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"IL MERCANTE IN FIERA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
396834	000	149
467789	000	149
466023	000	149
419420	000	149
419421	000	149
419422	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"DADO MATTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
155279	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"UN MARE DI FORTUNA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
267708	000	299
273114	000	299
252005	000	299
252006	000	299
252007	000	299
252008	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PORTAFORTUNA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
3237647	000	299
3237648	000	299
3237649	000	299
3237657	000	299
3237658	000	299
3237659	000	299
3237660	000	299
3237661	000	299
3290953	000	299
3290954	000	299

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"TUFFATI NELL'ORO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1278733	000	149
1304774	000	149
1304775	000	149
1304776	000	149
1304793	000	149
1304794	000	149
1304795	000	149
1304796	000	149
1219818	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"STELLA STELLINA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1504359	000	99

08A08841

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Revoca del trasferimento del notaio Lupo Franco

Con decreto 19 novembre 2008 è stato revocato il decreto 9 ottobre 2008 pubblicato in estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 23 ottobre 2008, nella parte in cui dispone il traferimento del notaio Lupo Franco alla sede di Tarquinia (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia).

08A08866

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Closamectin» soluzione iniettabile per bovini

Decreto n. 78 del 31 ottobre 2008

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0277/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario CLOSAMECTIN soluzione iniettabile per bovini.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP, (Irlanda del Nord).

Rappresentato in Italia da: società Ascor Chimici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Bertinoro (Forlì-Cesena), via Piana, 265, codice fiscale n. 00136770401.

Produttore responsabile rilascio lotti: Norbrook Laboratories Limited nello stabilimento sito Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP, (Irlanda del Nord).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 100 ml - A.I.C. n. 103995015;

confezione da 250 ml - A.I.C. n. 103995027;

confezione da 500 ml - A.I.C. n. 103995039.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principi attivi:

ivermectina 5 mg;

closantel (come closantel sodio diidrato) 125 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle infestazioni miste di trematodi (fasciola) e nematodi o artropodi dovute a nematodi gastrointestinali e polmonari, vermi oculari, ditteri, acari e pidocchi dei bovini.

Nematodi gastrointestinali

Ostertagia ostertagi (compresi stadi larvali inibiti), *Ostertagia lyrata* (adulti), *Haemonchus placei* (adulti e immaturi), *Trichostrongylus axei* (adulti e immaturi), *Trichostrongylus colubriformis* (adulti e immaturi), *Cooperia oncophora* (adulti e immaturi), *Cooperia puntata* (adulti e immaturi), *Cooperia pectinata* (adulti e immaturi),*Oesophago stomum radiatum* (adulti e immaturi), *Nematodirus spathiger,* (adulti), *Strongyloides papillosus* (adulti), *Bunostomum phlebotomum* (adulti e immaturi),*Toxocara vitulorum* (adulti), Trichuris spp.

Nematodi polmonari.

Dictyocaulus viviparus (adulti e larve al 4° stadio).

Fasciola epatica (trematodi).

Fasciola gigantica, fasciola epatica.

Trattamento della fasciola a 12 settimane (matura) efficacia > 99%.

Trattamento della fasciola a 9 settimane (immatura) efficacia > 90%.

Vermi oculari (adulti).

Thelazia spp.

Miasi cutanea dei bovini (stadi parassitari).

Hypoderma bovic, Hypoderma lineatum.

Pidocchi.

Linognathus vitali, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus.

Acari della rogna.

Psoroptes ovis (sin. P. communis var. bovis), Sarcoptes scabiei var. bovis.

Closamectin injection può anche essere impiegato come ausilio nel controllo del pidocchio *Damalinia bovis* e dell'acaro della rogna *Chorioptes bovis,* ma può non avvenire una completa eliminazione.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 18 mesi.

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa: carne e visceri: 35 giorni.

Non è consentito l'impiego in bovine che producono latte per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

08A08873

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Trisulfan»

Estratto provvedimento n. 256 del 6 novembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario TRISULFAN nella confezione: flacone da 250 mi 30% - A.I.C. n. 101520029.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano) - via Colleoni n. 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IB concernente l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito, dopo la prima apertura del condizionamento primario pari a 28 giorni.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne l'inserimento della validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A08840

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Soluzione di calcio borogluconato con destrosio».

Estratto provvedimento n. 259 del 10 novembre 2008

Medicinale veterinario SOLUZIONE DI CALCIO BOROGLUCONATO CON DESTROSIO.

Confezione: flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100439013.

Titolare A.I.C.: Azienda Terapeutica Italiana - A.T.I. Srl, con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - codice fiscale n. 00416510287.

Oggetto del provvedimento: è autorizzata la modifica relativa all'eliminazione del sito di produzione del prodotto finito di seguito indicato: S.A.L.F. SpA - Cenate Sotto (Bergamo).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08842

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Hostaciclyn L.A.»

Decreto n. 77 del 31 ottobre 2008

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata fino ad ora registrata a nome della ditta Intervet International con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia Srl con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi 7 - codice fiscale 01148870155.

HOSTACICLYN L.A. - flacone da 100 ml - A.I.C. numero 102274014.

È ora trasferita alla ditta Bimeda Chemicals Export, divisione della Cross Vetpharm Group Ltd, con sede in Broomhill Road, Tallaght, Dublino 24 Irlanda.

Produzione: la produzione continua ad essere effettuata come in precedenza autorizzata presso l'officina Bimeda Chemicals Ltd - Broomhill Road - Dublino e presso l'officina Bimeda MTC Animal Health Inc., 420 Beaverdale Road, Cambridge - Ontario (Canada), con effettuazione delle operazioni di confezionamento e rilascio dei lotti presso officina Intervet International GmbH - Unterschleissheim - Germania.

Nuova denominazione: la specialità medicinale è ora denominata TETROXY L.A.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A08870

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ingelvac Dart».

Provvedimento n. 237 del 23 ottobre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica INGELVAC DART, nelle confezioni:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 102349014;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102349026.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze) – località Prulli, 103/c – codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: Variazione tipo I: modifica (soppressione) di qualsiasi sito di produzione, controllo e rilascio lotti.

È autorizzata la variazione tipo I della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, concernente l'eliminazione del seguente sito di confezionamento del prodotto finito:

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Binger Str. 173 - 55216 Ingelheim am Rhein - Germania.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

08A08874

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Seven Spray»

Provvedimento n. 236 del 22 ottobre 2008

Medicinale per uso veterinario SEVEN SPRAY.

Confezioni:

bombola spray da 300 ml - A.I.C. numero 103299018;

bombola spray da 400 ml - A.I.C. numero 103299020.

Titolare A.I.C.: Cofarm S.r.l. con sede legale in Sanremo (Imperia), Via Matteotti 12, codice fiscale 00761030089.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 7c - Modifica officina di produzione.

Il medicinale per uso veterinario «Seven spray» verrà fabbricato come di seguito indicato: produzione del bulk, confezionamento e controllo: Società Tosvar S.r.l., viale del Lavoro 10, Pozzo d'Adda (Milano).

La stessa officina sarà anche responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito, incluso il controllo.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08875

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-278) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.